DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 12 febbraio 2020, n. 35

Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., voltura dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. e accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. in capo alla "Anteo Cooperativa Sociale Onlus" di Biella, a seguito di affitto del ramo di azienda dalla "Saman Servizi Coop. Soc. a r.l.", della struttura terapeutico-riabilitativa per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 20 posti denominata "SAMAN LA RECHERCHE", sita nel Comune di Apricena (FG) in Località Martinone S.S. 89.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e governo dell'offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche".

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 s.m.i. "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" prevede:

- all'art. 3, comma 3, che "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):
 (...);
 - c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.(...)";
- all'art. 8, comma 3 che "Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.";

- all'art. 9, comma 2 che "L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile.";
- all'art. 24, comma 2 che "Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere, congiuntamente, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale con unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall'Organismo tecnicamente accreditante.";
- all'art. 24, comma 3 che "Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale".

Il R.R. n. 10 dell'11/04/2017 "Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno.", successivamente modificato con R.R. n. 5 del 06/03/2018, prevede all'art. 10 la "Struttura terapeutico-riabilitativo residenziale o semiresidenziale", collocata nella rete dei servizi sanitari per l'attuazione di programmi personalizzati nei confronti di utenti con problematiche di dipendenza patologica da sostanze da abuso lecite, illecite e/o da comportamenti anche in presenza di patologia psichiatrica compensata e gestibile che non abbisogna di management intensivo e specialistico.

Con Deliberazione n. 28 del 12/01/2018, pubblicata sul BURP n. 18 del 02/02/2018, la Giunta Regionale ha disposto, tra l'altro, "di approvare le tariffe, pro-die e pro-capite, indicate nell'allegato A), parte integrante del presente provvedimento, da riconoscersi alle strutture previste dal R.R. n. 10/2017 che verranno accreditate istituzionalmente; (...)".

Con nota prot. n. 01/ge/2018 del 03/05/2018 trasmessa con *PEC* in pari data a questa Sezione, ad oggetto "Regolamento Regionale 11 Aprile 2017, n° 10 "Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno": Domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e contestuale accreditamento per la struttura denominata "SAMAN LA RECHERCHE", ubicata in Apricena /Prov. FOGGIA) Località Martinone SS 89 Apricena-Sannicandro.", il legale rappresentante della Saman Servizi coop. Soc. a r.l. di Milano ha chiesto a questa Sezione, in relazione alla struttura in oggetto, ai sensi dell'art. 21 del R.R. n. 10/2017 e dell'art. 8 della L.R. n. 9/2017:

- 1) la conferma dell'autorizzazione all'esercizio, nell'Area terapeutica Riabilitativa in regime residenziale con una capacità di 20 utenti;
- 2) l'accreditamento istituzionale.",

dichiarando:

che, con Determinazione n° 15 del 15 gennaio 2008, Prot. 24/1470 ATP 3 del Dirigente del Settore Sanità
 Ufficio 8 dell'Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali della Regione Puglia, la struttura è stata iscritta,

ai sensi dell'art. 10 della L.R.22/96, all'Albo Regionale degli Enti Ausiliari che operano per il recupero di soggetti tossicodipendenti, nonché autorizzata ad operare nell'Area Terapeutico Riabilitativa in regime residenziale con una capacità di 30 utenti;

- (...)",

ed allegandovi:

- autocertificazione relativa al numero e alle qualifiche del personale impegnato nella struttura;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000 a firma del legale rappresentante, circa la permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal R.R. n 3/2005 e s.m.i., per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento e la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 20, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. ai fini dell'accreditamento istituzionale;
- autocertificazione relativa al titolo di studio accademico del Responsabile Sanitario della struttura;
- certificato di abitabilità (art. 4 D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425) del Comune di Apricena prot. n. 12316 del 09/10/1998.

Successivamente, con nota prot. n. 63/19 trasmessa con *PEC* del 09/01/2019 al Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, acquisita da questa Sezione con prot. n. A00_183/577 del 15/01/2019, il legale rappresentante della "Anteo Cooperativa Sociale Onlus" di Biella ha comunicato "la variazione del soggetto gestore della Comunità Terapeutico Riabilitativa per le dipendenze patologiche, sita nel Comune di Apricena, Località Martinone (FG), da SAMAN Servizi Coop. Soc. a r.l. ad Anteo Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in Biella in Via Felice Piacenza, 11 -13900 (...)", precisando che "La Comunità è già autorizzata al funzionamento e accreditata per 30 posti letto. (...)" ed allegandovi, tra l'altro, copia del contratto d'affitto di ramo d'azienda.

Per quanto sopra la scrivente, con nota prot. n. A00_183/3033 dell'08/03/2019, ha comunicato al legale rappresentante della "Anteo Cooperativa Sociale Onlus", al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT e, per conoscenza, al Direttore Generale della ASL FG, al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL FG, al Comune di Apricena ed al legale rappresentante della "Saman Servizi Coop. Soc a r.l.", quanto segue:

(...)

considerato che:

- l'art. 21, comma 4 del R.R. n. 10/2017 s.m.i. stabilisce che gli enti gestori di strutture che presentano istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio per la stessa tipologia di struttura possono presentare contestualmente richiesta di accreditamento istituzionale a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo Regolamento, fermo restando il limite di fabbisogno complessivo per ciascuna tipologia;
- l'art. 21, comma 9 del R.R. n. 10/2017 s.m.i prevede che, in caso di più richieste inoltrate in ciascun bimestre per la stessa tipologia di assistenza, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore al fabbisogno risultante dalla totalità delle medesime richieste, i criteri di preferenza previsti dalla D.G.R. sono preceduti dalla valutazione, da parte della scrivente Sezione, dei requisiti di preferenza di cui alle lettere A e B del medesimo comma 9, "da intendersi applicabili esclusivamente nell'ordine di priorità con il quale di seguito vengono riportati";
- il fabbisogno regolamentare definito dall'art. 20 comma 1 del R.R. n. 10/2017 s.m.i. per la tipologia di struttura terapeutico riabilitativa residenziale o semiresidenziale (1 posto letto ogni 10.000 abitanti) in relazione alla popolazione residente nell'intero territorio regionale (dati ISTAT al 01/01/2018 - 4.048.242 abitanti), è di n. 405 posti letto;
- nell'arco temporale di riferimento (1° bimestre a far data dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del R.R. n. 10 dell'11/04/2017 s.m.i., corrispondente al periodo 05/03/2018-04/05/2018, nell'ambito dell'intero territorio regionale, sono pervenute a questa Sezione, per la tipologia di struttura "Terapeuticoriabilitativa residenziale o semiresidenziale" n. 25 istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio per n. 514 posti letto complessivi;

- in relazione alla data di iscrizione della struttura all'Albo degli Enti Ausiliari di cui alla L.R. n. 22/1995 per l'area terapeutico-riabilitativa, con la presente questa Sezione, in riferimento all'istanza della Saman Servizi coop. Soc. a r.l. per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio (e per l'accreditamento) della Comunità Terapeutico Riabilitativa per le dipendenze patologiche denominata "SAMAN LA RECHERCHE", ubicata in Apricena (FG) in Località Martinone SS 89, rileva che la suddetta è inclusa nel fabbisogno di cui all'art. 20 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i. per la tipologia di struttura terapeutico riabilitativa residenziale o semiresidenziale;

ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio nonché del rilascio dell'accreditamento istituzionale (già richiesti dalla "Saman Servizi coop. Soc. a rl." con la sopra riportata istanza del 03/05/2018) in capo al soggetto affittuario del ramo d'azienda:

- la "Anteo Cooperativa sociale Onlus" deve presentare alla scrivente Sezione, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., formale istanza per la voltura dell'autorizzazione all'esercizio della Comunità Terapeutico Riabilitativa per le dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) sita nel Comune di Apricena (FG) in Località Martinone, denominata "SAMAN LA RECHERCHE" ed attualmente gestita dalla "SAMAN Servizi Coop. Soc. a r.l.", trasmettendo la seguente documentazione:
 - certificato d'iscrizione CCIAA;
 - autocertificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 a firma del legale rappresentante della Cooperativa Sociale Onlus Anteo, circa il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori previsti dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i. per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che indichi numero e qualifiche del personale da impegnare nella struttura;
 - nominativo e titolo accademico del responsabile sanitario della struttura.
- nelle more dell'invio a questa Sezione da parte della "Anteo Cooperativa Sociale Onlus" della sopra riportata documentazione, si invita il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, commi 3 e 5, 24, co. 3 e 29, co. 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la Comunità Terapeutico Riabilitativa per le dipendenze patologiche con n. 20 utenti ubicata in Apricena (FG) Località Martinone SS 89, denominata "SAMAN LA RECHERCHE", finalizzato alla verifica del possesso in capo al soggetto affittuario del ramo d'azienda "Anteo Cooperativa Sociale Onlus", dei requisiti minimi di esercizio e dei requisiti ulteriori di accreditamento previsti dal R.R. n. 10/2017 s.m.i.. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i..

Si precisa che la relazione dovrà confermare la presenza di tutti i requisiti strutturali ed organizzativi di accreditamento e che le spese derivanti dagli accertamenti ed indagini effettuati in nome e per conto del soggetto interessato sono a carico del medesimo, così come previsto dall'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017, e sulla base di quanto disposto con D.G.R. n. 1984 del 13/09/2011 (Adozione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 36/84 e s.m.i., del Tariffario regionale delle prestazioni rese, nell'interesse di terzi richiedenti, dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ASL in materia di igiene e sanità pubblica, sicurezza alimentare, sicurezza del lavoro e sanità veterinaria).".

Con nota prot. n. 474/19 del 14/03/2019 trasmessa con *PEC* del 15/03/2019, ad oggetto "riscontro a richiesta di integrazione documentale Loro protocollo n. A00_183/3033 del 08/03/2019", la "Anteo Cooperativa Sociale Onlus" ha trasmesso a questa Sezione:

"formale istanza per la voltura dell'autorizzazione all'esercizio, nonché al rilascio dell'accreditamento della Comunità Terapeutico Riabilitativa per le dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) sita nel Comune di Apricena (FG) in località Martinone, denominata "SAMAN LA RECHERCHE"", con la quale il legale rappresentante della medesima Cooperativa Sociale "DICHIARA di avere stipulato il negozio giuridico di CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMI D'AZIENDA in data 27.12.2018 presso lo studio notarile Notaio Carlo scola di Biella rep. N. 100.807 raccolta n. 16.849 registrato in Biella il 08.01.2019 n. 125 serie 1T (...)." e "CHIEDE ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., la voltura dell'autorizzazione all'esercizio, nonché il rilascio dell'accreditamento istituzionale della Comunità Terapeutico Riabilitativa per le dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) sita nel Comune di Apricena (FG) in Località Martinone,

denominata "SAMAN LA RECHERCHE" ed attualmente gestita dalla "SAMAN Servizi Coop. Soc. a r.l.". La comunità è iscritta all'Albo Regionale definitivo degli Enti Ausiliari che operano per il recupero dei soggetti Tossicodipendenti, nonché autorizzata ad operare nell'area terapeutico riabilitativa in regime residenziale con una capacità di 30 utenti.",

allegandovi la seguente documentazione:

- certificato d'iscrizione CCIAA
- autocertificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 a firma del legale rappresentante della Cooperativa Sociale Onlus Anteo, circa:
 - o il possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal RR. n.10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento;
 - o la non sussistenza di una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
 - o I rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2112 del codice civile;
 - o Il personale da impiegare in struttura e relativa qualifica.
- copia del documento di identità in corso di validità di ciascuno dei firmatari dell'istanza e delle dichiarazioni."

e comunicando che "il Responsabile Sanitario della struttura è il Dott. Rossini Giuseppe Emanuele, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma il 31.10.1984 con specializzazione in psichiatria presso l'Università La Sapienza di Roma, nell'ottobre 1988.".

Successivamente, con nota prot. n. A00_183/10427 del 22/07/2019, questa Sezione:

"(...) atteso che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:

- all'art. 24, comma 2 che "Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici
 possono richiedere, congiuntamente, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento
 istituzionale con unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori
 previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall'Organismo tecnicamente
 accreditante.";
- all'art. 29, comma 9 che "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.";

atteso altresì che l'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede che la Regione o il Comune, avvalendosi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente per territorio, <u>eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare</u>, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti previsti <u>per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività</u>;

ad integrazione dell'incarico già conferito al Dipartimento di Prevenzione della ASL BT con la sopra richiamata nota prot. n. A00_183/3033 del 08/03/2019, che qui si intende integralmente richiamata e che, in ogni caso, si trasmette in copia per il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL FG comprensiva di allegati", ha invitato:

➢ ai sensi dell'art. 24, comma 2 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, ed ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL FG, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura terapeutico riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con

"

- n. 20 utenti ubicata in Apricena (FG) Località Martinone SS 89, denominata "SAMAN LA RECHERCHE", finalizzato alla verifica congiunta del possesso in capo al soggetto affittuario del ramo d'azienda "Anteo Cooperativa Sociale Onlus", dei requisiti di esercizio, soggettivi, strutturali, funzionali e di personale, previsti dal R.R. n. 10/2017 s.m.i.: e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura terapeuticoriabilitativo residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 20 utenti ubicata in Apricena (FG) Località Martinone SS 89, denominata "SAMAN LA RECHERCHE", finalizzato alla verifica del possesso in capo al soggetto affittuario del ramo d'azienda "Anteo Cooperativa Sociale Onlus", dei requisiti di accreditamento generali e specifici previsti dal Regolamento Regionale n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i.".

Con nota prot. n. 079148 del 25/11/2019 ad oggetto "GIUDIZIO FINALE - ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS BIELLA — COMUNICAZIONE VARIAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DI UNA COMUNITA' TERAPEUTICO RIABILITATIVA PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE SITA NEL COMUNE DI APRICENA LOCALITA' MARTINONE — CONFERIMENTO INCARICO REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SALUTE UFFICIO ACCREDITAMENTI PROT. 3033 DEL 08.03.2019.", trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione e, per conoscenza, al Direttore Dipendenze Patologiche ASL FG ed al legale rappresentante della Anteo Cooperativa Sociale Onlus, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT ha comunicato quanto segue:

"Facendo seguito alla relazione di servizio di questo Ufficio, prot. 065791/19 del 30.09.2019, e a quanto indicato in oggetto di cui all'incarico conferito dalla Regione Puglia— Assessorato alla Politiche della Salute — Sezione Strategie e Governo dell'offerta — Servizio Accreditamenti, che ha delegato questo Dipartimento di Prevenzione — Servizio di Igiene Sanità Pubblica a eseguire gli accertamenti finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento di una COMUNITA' RIABILITATIVA PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE ART. 10 REGOLAMENTO REGIONALE N. 10/2017 PER 20 POSTI LETTO IN APRICENA (FG) LOCALITA' MARTINONE S.S. 89 "SAMAN LA RECHERCHE", si comunica che in data, odierna, questo Nucleo di valutazione ha eseguito, opportuno sopralluogo presso la Struttura al fine di verificare l'eliminazione delle carenze riscontrate nella verifica del 30.09.2019 e quindi il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori della Struttura.

- Tutto ciò premesso, e a conclusione del procedimento:
- Visto l'esito del sopralluogo del 30.09.2019 e di quello odierno
- Valutata la documentazione già esibita ed acquisita agli atti di questo Ufficio;
- Verificate le specializzazioni e/o equipollenze,

si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE, per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento per una COMUNITA' RIABILITATIVA PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE ART. 10 REGOLAMENTO REGIONALE N. 10/2017 PER 20 POSTI LETTO:

(...), allegandovi:

- "LA GRIGLIA DI VERIFICA DEI REQUISITI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI PER LA PREVENZIONE, LA CURA, LA RIABILITAZIONE E L'ASSISTENZA A PERSONE CON PROBLEMI DI USO, ABUSO O DIPENDENZA DA SOSTANZE O COMUNQUE AFFETTE DA UNA DIPENDENZA PATOLOGICA R.R. 10 – 11 APRILE 2017", recante in calce:
 - "Il programma riabilitativo è stato verificato dal Direttore Dip. Patologiche ASL FG Dr. Matteo Giordano, che ne ha visionato la congruità di cui all'art. 6 e successivi.";
 - "Da sopralluogo sono risultate alcune criticità strutturali in corso di risoluzione. (...)";
- l'elenco del personale impegnato nella struttura con tipologia di contratto, titolo di studio, qualifica e debito orario settimanale;
- certificato di abitabilità dell'immobile prot. n. 12316 del 09/10/1998;
- planimetria della struttura;
- nota prot. n. 2139/19 del 20/11/2019 della Cooperativa Sociale Anteo indirizzata al Direttore SISP

Ufficio Autorizzazioni - accreditamento e verifiche delle strutture sanitarie e socio-sanitarie dell'ASL BT ed al Direttore Dipendenze Patologiche dell'ASL FG.

Con nota prot. n. 0009232/29/01/2020/ASL_FG/N183/P ad oggetto "GIUDIZIO FINALE - ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS BIELLA — COMUNICAZIONE VARIAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DI UNA COMUNITA' TERAPEUTICO RIABILITATIVA PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE SITA NEL COMUNE DI APRICENA LOCALITA' MARTINONE — CONFERIMENTO INCARICO REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SALUTE UFFICIO ACCREDITAMENTI PROT. 3033 DEL 08.03.2019." trasmessa con PEC in pari data, a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT e del Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL FG, è stato comunicato quanto segue:

"Richiamata la pregressa corrispondenza (prot. 065791/19 del 30.09.2019 e prot. 79148 del 25.11.2019), che qui si intendono integralmente richiamate, e facendo seguito all'incarico conferito dalla Regione Puglia – Assessorato alle Politiche della Salute – Sezione Strategie e Governo dell'offerta – Servizio accreditamenti, che ha delegato questo Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene Sanità Pubblica a eseguire gli accertamenti finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento di una COMUNITA' RIABILITATIVA PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE ART. 10 REGOLAMENTO REGIONALE N. 10/2017 PER 20 POSTI LETTO IN APRICENA (FG) LOCALITA' MARTINONE S.S. 89 "SAMAN LA RECHERCHE", si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE, per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento per una COMUNITA' RIABILITATIVA PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE ART. 10 REGOLAMENTO REGIONALE N. 10/2017 PER 20 POSTI LETTO:

| Denominazione | COMUNITA' RIABILITATIVA "SAMAN LA RECERCHE" | |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--|
| Titolare | ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | |
| Legale rappresentante | LUCA TEMPIA VALENTE | |
| Sede Legale | Via Piacenza, 11 BIELLA | |
| Sede operativa | LOCALITA' MARTINONE S.S. 89 APRICENA – FOGGIA | |
| Attività | COMUNITA' RIABILITATIVA | |
| Ricettività | 20 P.L. | |
| Natura giuridica | PRIVATA | |
| C.C.N.L. applicato | Come da prospetto allegato | |

Responsabile Sanitario, della strutture, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 09/2017:

| DR.SSA. CARULLI SABINA | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Nato/il | omissis | | |
| Residenza | omissis | | |
| laurea | PSICOLOGIA | UNIVERSITA' ROMA – 27.02.2004 | |
| Specializzazione | ** | ** | |
| Abilitazione | ** | | |
| Iscrizione albo/ordine | LAZIO – N. 13678 – 06.04.2006 | | |

(...)".

Per tutto quanto sopra rappresentato, si propone di rilasciare ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. la conferma dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. la voltura dell'autorizzazione all'esercizio e ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. l'accreditamento istituzionale in capo alla "Anteo Cooperativa Sociale Onlus" di Biella, a seguito di affitto del ramo di azienda dalla "Saman Servizi Coop. Soc. a r.l.", della struttura terapeutico-riabilitativa per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 20 posti denominata "SAMAN LA RECHERCHE", sita nel Comune di Apricena (FG) in Località Martinone S.S. 89, il cui responsabile Sanitario è la Dott.ssa Carulli

Sabina, nata il (*omissis*), laureata in Psicologia ed iscritta all'Ordine degli Psicologi del Lazio al n. 13678 in data 06.04.2006, con la prescrizione che il legale rappresentante della "Anteo Cooperativa Sociale Onlus" di Biella dovrà comunicare a questa Sezione qualsiasi modifica concernente l'assetto della titolarità dell'azienda affittata, ed in particolare, rescissione o risoluzione del contratto di affitto di azienda, proroga del termine di efficacia dell'affitto, acquisto dell'azienda e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della "Anteo Cooperativa Sociale Onlus" di Biella è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della "Anteo Cooperativa Sociale Onlus" dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R.
 n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 "Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.";
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della "Anteo Cooperativa Sociale Onlus" di Biella, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.".

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità (Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dalla P.O.
 "riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA

- di rilasciare ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. la conferma dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. la voltura dell'autorizzazione all'esercizio e ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. l'accreditamento istituzionale in capo alla "Anteo Cooperativa Sociale Onlus" di Biella, a seguito di affitto del ramo di azienda dalla "Saman Servizi Coop. Soc. a r.l.", della struttura terapeutico-riabilitativa per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 20 posti denominata "SAMAN LA RECHERCHE", sita nel Comune di Apricena (FG) in Località Martinone S.S. 89, il cui responsabile Sanitario è la Dott.ssa Carulli Sabina, nata il (omissis), laureata in Psicologia ed iscritta all'Ordine degli Psicologi del Lazio al n. 13678 in data 06.04.2006, con la prescrizione che il legale rappresentante della "Anteo Cooperativa Sociale Onlus" di Biella dovrà comunicare a questa Sezione qualsiasi modifica concernente l'assetto della titolarità dell'azienda affittata, ed in particolare, rescissione o risoluzione del contratto di affitto di azienda, proroga del termine di efficacia dell'affitto, acquisto dell'azienda e con la precisazione che:
 - in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della "Anteo Cooperativa Sociale Onlus" di Biella è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
 - il legale rappresentante della "Anteo Cooperativa Sociale Onlus" dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
 - l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
 - l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019;
 - ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, "Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.";
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della "Anteo Cooperativa Sociale Onlus" di Biella, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi

e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.";
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della "Anteo Cooperativa Sociale Onlus" con sede legale in Biella alla Via Piacenza n. 11;
 - al Legale Rappresentante della "SAMAN Servizi Coop. Soc. a r.l." con sede legale in Milano alla Via Bolzano n. 26;
 - al Direttore Generale dell'ASL FG;
 - al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL FG;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BT;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL FG;
 - al Sindaco del Comune di Apricena (FG).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e governo dell'offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità Assistenza Sociosanitaria della Regione Puglia;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- f) il presente atto, composto da n. 13 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO (Giovanni Campobasso)